

Ai gentili clienti
Loro sedi

Decontribuzione contratti di solidarietà: fornite le istruzioni per l'invio dell'istanza

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il **Ministero del Lavoro** ha recentemente fornito **le istruzioni per richiedere la concessione della riduzione contributiva collegata alla stipula dei contratti di solidarietà "difensivi"**, ossia i contratti collettivi aziendali con i quali si stabilisce una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare il licenziamento dei lavoratori ritenuti in esubero. **Lo sgravio contributivo viene riconosciuto per periodi decorrenti dal 21.3.2014** (data di entrata in vigore del DL 34/2014, che ha reso strutturale il beneficio in argomento) **per l'intero periodo di durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%. La domanda per accedere allo sgravio dovrà essere presentata** con modalità telematiche: *i)* al **Ministero del Lavoro**; *ii)* all'**INPS** (o INPGI); *iii)* alla **competente DTL**. In particolare, **l'istanza dovrà recare la firma digitale e riportare il "codice pratica" relativo alla richiesta del trattamento di CIGS** per contratto di solidarietà inviata tramite la procedura "CIGSonline". Inoltre, dovrà essere **allegata una relazione illustrativa che descrive gli strumenti migliorativi della produttività aziendale, nonché l'eventuale piano degli investimenti programmati**. In relazione alla procedura di invio, il **Ministero del Lavoro precisa che si considereranno inammissibili le istanze inoltrate in ritardo**, oppure incomplete, **carenti o prive della documentazione richiesta**.

Premessa

Il decreto interministeriale n. 17981 del 14 settembre 2015 ha previsto **una riduzione contributiva** - nei limiti delle risorse finanziarie (Euro 15.000.000,00) - **collegata alla stipula dei contratti di solidarietà "difensivi"**, ossia i contratti collettivi aziendali con i quali si stabilisce una **riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare il licenziamento dei lavoratori ritenuti in esubero**.

Osserva

Con la recente **circolare Min. Lavoro e politiche sociali 12.10.2015 n. 25** sono stati **definiti**, invece, i **criteri e le modalità procedurali** di inoltro dell'istanza **per ottenere la decontribuzione in parola**.

I contratti di solidarietà in sintesi

Ad ogni modo, **prima di illustrare i dettagli applicativi dell'agevolazione**, ricordiamo che il contratto di solidarietà è **disciplinato dalla legge n. 863/1984 e dalla legge n. 236/93**, a sua volta modificata dall'articolo 6 del D.L. n. 404/96. Esistono sostanzialmente **due tipologie di contratti di solidarietà**:

I CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

TIPO A	Applicabile alle aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS .
TIPO B	Applicabile alle aziende minori, artigiane ed in quelle dove, in genere, non trova applicazione la CIGS .

Osserva

Entrambe le **tipologie di contratto**, siano esse appartenenti alla **tipologia A o B**, possono essere **difensivi o espansivi**; quello **difensivo evita il licenziamento** (art. 1 legge 863/84, quello **espansivo è prodromico a nuove assunzioni a tempo indeterminato** (art 2 legge 863/84).

Per quanto di nostro interesse, dobbiamo ricordare che i **contratti di solidarietà difensivi** sono **accordi**, stipulati **tra l'azienda e le rappresentanze sindacali**, aventi ad oggetto la **diminuzione dell'orario di lavoro al fine di mantenere l'occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale**.

Il contratto di solidarietà altro non è che un **"ammortizzatore sociale"** che si aggiunge agli strumenti ordinari che vengono incontro al lavoratore qualora sussistano ipotesi di crisi aziendale, quali la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. L'utilità dei contratti di solidarietà

difensivi, sostanzialmente, risiede nella **possibilità di far ricadere sul gruppo dei lavoratori** (e non sui singoli) **le conseguenze della eccedenza di manodopera**.

Osserva

Il rimedio alternativo al licenziamento di tale eccedenza di manodopera, sostanzialmente, consta nella riduzione dell'orario di lavoro del gruppo di dipendenti, che in parte viene **compensato**, a **livello economico, tramite integrazioni a carico dell'INPS**.

La **durata minima** del contratto di solidarietà **non può essere inferiore a dodici mesi**, mentre la **durata massima non può essere superiore a ventiquattro mesi**. Al raggiungimento dei 24 mesi, **le imprese possono chiedere al Ministero del lavoro una proroga di ulteriori 24 mesi**, aumentati a 36 mesi per i territori del Mezzogiorno.

Esaurita la proroga, un nuovo contratto di solidarietà può essere stipulato **solo se sono decorsi dodici mesi dal contratto precedente**.

Ambito soggettivo e modalità di applicazione della riduzione contributiva

Possono beneficiare della riduzione contributiva di cui trattasi, **le imprese che**, alla data dello scorso 15 settembre 2015 (data di pubblicazione del decreto interministeriale n. 17981/2015):

- **abbiano in corso o stipulino successivamente contratti di solidarietà "difensivi"**, ai sensi della citata L. n. 863/84;
- **abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività** di entità analoga allo sgravio contributivo spettante **sulla base dell'accordo ovvero un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo**.

La riduzione contributiva è **riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014** (data di entrata in vigore del decreto-legge del 20 marzo 2014 n. 34) **per l'intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro** dovuta per i lavoratori interessati, a condizione che **la riduzione dell'orario di lavoro sia almeno pari al 20%**.

Riduzione contributiva		
Beneficiari	Riduzione dell'orario	Riduzione dei contributi
Tutti i datori di lavoro ammessi	Almeno il 20%	35%

La domanda avrà ad oggetto, peraltro, lo sgravio contributivo per l'intero periodo di solidarietà previsto nell'accordo ed il provvedimento di concessione dello sgravio contributivo sarà emesso per un massimo di dodici mesi in relazione a ciascun esercizio finanziario, a decorrere dall'anno 2016.

Osserva

La concessione dello sgravio contributivo in questione non può superare il limite massimo di ventiquattro mesi relativo all'unità produttiva aziendale interessata dal contratto di solidarietà.

Il raggiungimento del limite di spesa verrà comunicato nella pagina internet www.lavoro.gov.it (percorso Lavoro/Ammortizzatori sociali/Contratti di solidarietà - Tipo A). Tale comunicazione concluderà, a tutti gli effetti, la relativa fase procedurale.

Osserva

Si precisa che l'efficacia del DM 17981/2015 è **limitata alla disponibilità finanziaria prevista a partire dall'esercizio 2016**, mentre per il biennio 2014-2015 si applica quanto previsto dal precedente DM 83312/2014, **con cui sono stati definiti, in relazione al predetto biennio, i criteri finalizzati al riconoscimento della riduzione contributiva nel rispetto delle risorse stanziare, pari a 15 milioni di euro annui.**

Modalità di presentazione della domanda

L'impresa presenterà alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione (attraverso la modulistica e le modalità operative indicate nella summenzionata pagina internet), **la domanda di riduzione contributiva in bollo (Euro 16,00), la quale dovrà:**

- recare il **codice pratica** relativa all'istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà;
- **dovrà essere presentata con la procedura denominata CIGS on-line, unitamente alla documentazione** nella quale sono individuati gli strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività ovvero il piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

La domanda dovrà, inoltre, essere contestualmente inoltrata **telematicamente:**

- **all'INPS - ed eventualmente anche all'INPGI** (per i datori di lavoro iscritti a tale ultima gestione previdenziale) –

→ alla **Direzione Territoriale del Lavoro (DTL)** del luogo ove è situata la sede legale dell'azienda.

Le domande di decontribuzione, da imputarsi sui fondi stanziati a partire dall'esercizio finanziario 2016, **dovranno essere presentate:**

- **entro e non oltre trenta giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà** o per i contratti già in essere;
- **entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione** della circolare n. 25 sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, **avvenuta in data 12.10.2015.**

Osserva

Le istanze, a firma digitale, **saranno istruite conformemente all'ordine cronologico di presentazione** risultante dall'inoltro effettuato esclusivamente tramite posta certificata.

Sono **inammissibili le istanze** che:

- **non siano presentate entro il termine previsto**, e precisamente entro e non oltre trenta giorni successivi **alla stipula dei contratti di solidarietà**;
- prevedano una **riduzione oraria inferiore o pari al 20%.**

Osserva

Ulteriore ipotesi di inammissibilità della **domanda di sgravio è l'aver già beneficiato**, da parte della stessa azienda e per la stessa unità produttiva, **del limite massimo di ventiquattro mesi di riduzione contributiva.**

Mentre **possono essere regolarizzate le istanze** che:

- **non indichino gli strumenti intesi** a realizzare un miglioramento della produttività ovvero di un piano di investimenti preordinato a superare inefficienze gestionali o del processo operativo;
- **abbiano un difetto della firma digitale**, prescritta dalla modulistica.

Osserva

In caso di regolarizzazione dell'istanza, **la decorrenza cronologica di istruzione dell'istanza sarà quella della data di acquisizione della documentazione richiesta in sede di regolarizzazione.**

Provvedimento di concessione o diniego dello sgravio contributivo

Una volta acquisita l'istanza, **il Ministero del Lavoro adotterà entro 120 giorni**, nei confronti dell'azienda richiedente, **il provvedimento di concessione o la comunicazione di diniego della riduzione contributiva richiesta**, con contestuale comunicazione anche all'INPS (o all'INPGI).

L'eventuale provvedimento di concessione **avrà una durata di 12 mesi e dovrà rispettare i parametri ex art. 3, comma 5 del DM 17981/2015**, ai sensi del quale la quantificazione dell'onere connesso allo sgravio contributivo **deve essere effettuata sulla base:**

- delle **retribuzioni percepite nel corso dell'anno precedente** dai lavoratori interessati dalle riduzioni orarie, rivalutate all'anno di fruizione del beneficio,
- della **riduzione oraria disposta nel contratto di solidarietà**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO